

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE

a cura di **Marco Fabrizio**, avvocato in Roma

31

AGOSTO

Campionamento delle acque da balneazione

Entro il 31 agosto 2012 le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) devono trasmettere al Ministero della Salute i risultati dei campionamenti mensili relativi alla qualità delle acque da balneazione. (Art. 2, lettere c) e d), e art. 4, comma 3, D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470; art. 18, comma 1, lettera b), legge 29 dicembre 2000, n. 422)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Mensile (stagione balneare)	30 settembre 2012

Relazione mensile sull'inquinamento acustico aeroportuale

Entro il 31 agosto 2012 le regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto da parte degli eventuali voli notturni compresi nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte II, volume I, Allegato XVI, Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Da queste prescrizioni risultano esentati, comunque, i voli di Stato, sanitari e di emergenza. (Art. 1, D.P.R. 9 novembre 1999, n. 476)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Regioni	Mensile	30 settembre 2012

Analisi quadrimestrali degli impianti di incenerimento e di coincenerimento

Il 31 agosto 2012 scade il termine entro il quale i gestori di impianti di incenerimento o di coincenerimento devono effettuare la misurazione periodica delle emissioni indicate nell'Allegato I, paragrafo A, punti 3 e 4, nonché delle concentrazioni di CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, HCl e HF per le quali l'autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche (art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 133/2005)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Gestori di impianti di incenerimento	Quadrimestrale	31 dicembre 2012

15

SETTEMBRE

Dichiarazione annuale per il contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Il 15 settembre 2012 scade il termine per inviare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la dichiarazione recante informazioni sul soggetto che ha eseguito il pagamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la misura e la data del versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo. Tenuti alla dichiarazione sono i medesimi soggetti passivi tenuti al versamento di questo contributo ai sensi dell'art. 2, Allegato A alla deliberazione AEEG n. 143/2007 (operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente ed esercenti una o più attività di settore tra quelle elencate, in via ricognitiva, allo stesso art. 2). La dichiarazione dovrà essere conforme al modello predisposto e reso disponibile dalla medesima Autorità sul proprio sito internet e dovrà essere inviata mediante autocertificazione sottoscritta o altra modalità definita e pubblicata sul sito internet. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione di dati non corrispondenti al vero, comportano, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione da parte dell'Autorità delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, legge n. 481/1995. (Art. 1, commi 1 e 2, D.M. 12 gennaio 1999; D.M. 12 luglio 1996; D.M. 29 luglio 1997; deliberazione A.E.E.G. n. 143/2007)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Medesimi soggetti passivi tenuti al versamento del contributo ai sensi dell'art. 2, Allegato A alla deliberazione AEEG n. 143/2007 (operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente ed esercenti una o più attività di settore tra quelle elencate, in via ricognitiva, all'art. 2)	Annuale	15 settembre 2013

Assicurazione sugli infortuni sul lavoro: accentramento INAIL

Il 15 settembre 2012 è il termine entro il quale il datore di lavoro interessato a ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 11, D.M. 18 giugno 1988, per l'accentramento presso un'unica sede dell'INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo, deve presentare motivata istanza, corredata della copia del provvedimento di autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'INAIL presso la quale è richiesto l'accentramento. (Art. 12, D.M. 18 giugno 1988; D.M. 24 febbraio 1988)

SOGGETTO	PERIODICITÀ	PROSSIMA SCADENZA
Datori di lavoro interessati a ottenere all'accentramento presso un'unica sede dell'INAIL delle posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo	Annuale	15 settembre 2013